

REGOLAMENTO DISCIPLINARE – PROCEDURA

Art. 1

Gli alunni sono tenuti ad osservare i doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 294/1988 e successive integrazioni) ed in caso di infrazioni verranno sottoposti alle sanzioni previste dall'allegato regolamento disciplinare. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti degli allievi che avvengono durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative, viaggi di istruzione, etc.), lesivi dei diritti dei singoli o che costituiscano infrazione dei loro doveri. La scuola ha il dovere di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano e per indurre l'allievo responsabile a correggerli e a riparare il danno, qualora esistente.

Art. 2 - Organi competenti ad irrogare sanzioni.

Sono organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari: a) il singolo docente; b) il Dirigente scolastico o un suo delegato c) il consiglio di classe; d) il consiglio di istituto. Per l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di competenza del consiglio di classe e del consiglio di istituto, è istituito l'Organo interno di garanzia.

Art. 3 - Provvedimenti di competenza del docente.

Qualora riscontri comportamenti scorretti o violazioni del regolamento scolastico, sia nel corso della propria lezione, sia in altri momenti della giornata, il docente provvede, secondo la gravità del fatto e a sua discrezione, a richiamare verbalmente lo studente, oppure ad annotare sul registro di classe il richiamo. Non è ammesso l'allontanamento degli studenti dalla classe. Il docente ha diritto e dovere di intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche non appartenente al proprio corso e alle proprie classi, allorché sia testimone diretto di comportamenti scorretti.

Art. 4- Provvedimenti di competenza del Dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico o i suoi delegati possono procedere con richiami verbali e ammonizioni scritte.

Art. 5- Provvedimenti di competenza del consiglio di classe.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari, il consiglio di classe è convocato con la presenza di tutti i docenti, dei rappresentanti degli alunni e dei genitori eletti, dell'alunno coinvolto accompagnato dagli esercenti la responsabilità genitoriale se minorenni. L'alunno maggiorenne partecipa personalmente o accompagnato dall'esercente la responsabilità genitoriale solo nel caso in cui abbia rilasciato autorizzazione. Il docente e/o alunno, membro dell'organo interno di garanzia, qualora faccia parte del consiglio stesso o sia direttamente coinvolto, deve assentarsi dalla riunione, salvo il tempo strettamente necessario all'eventuale sua relazione sul fatto da sanzionare. Il consiglio di classe è competente ad adottare, su richiesta di uno o più dei suoi membri, i seguenti provvedimenti: a) sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di quindici giorni; b) definizione delle attività a beneficio della scuola o della comunità che lo studente ha la possibilità di svolgere, in alternativa alla sospensione delle lezioni; c) deferimento dello studente al consiglio di istituto. Il deferimento al consiglio di istituto deve essere disposto solo in caso di infrazioni di particolare gravità, o quando siano stati commessi atti che violano la dignità della persona umana e ove vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Avverso i provvedimenti adottati dal consiglio di classe è ammesso ricorso all'organo interno di garanzia. Per l'adozione di provvedimenti disciplinari il consiglio di classe è convocato per intero e si riunisce tempestivamente. I provvedimenti disciplinari

adottati dal consiglio di classe sono immediatamente notificati all'interessato e alla famiglia. L'eventuale sospensione dalle lezioni ha effetto solo dopo la comunicazione alla famiglia.

Art. 6 - Provvedimenti di competenza del Consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto è competente ad adottare i seguenti provvedimenti: a) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni; b) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato. Avverso i provvedimenti adottati dal consiglio di istituto è ammesso ricorso all'organo interno di garanzia. Per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, il consiglio di istituto è convocato dal presidente su richiesta del dirigente scolastico, o in sua assenza del collaboratore vicario, con procedura d'urgenza. Alla riunione sono convocati, oltre ai membri del consiglio di istituto: a) lo studente che ha commesso l'infrazione da sanzionare, perché possa essere ascoltato a sua difesa, se minore sarà accompagnato da chi esercita la responsabilità genitoriale. b) il coordinatore del consiglio di classe che ha richiesto il provvedimento. Le deliberazioni del consiglio di istituto sono immediatamente notificate all'interessato e alla famiglia. L'eventuale sospensione dalle lezioni ha effetto solo dopo comunicazione alla famiglia mediante e-mail, fonogramma o telegramma.

Art. 7 - Organo di garanzia.

L'organo interno di garanzia è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, e dai seguenti membri: a) il docente eletto in Giunta esecutiva; b) il genitore eletto in Giunta esecutiva; c) lo studente maggiorenne eletto in Consiglio di Istituto che abbia ottenuto il maggior numero di voti; d) l'insegnante coordinatore del consiglio di classe. I membri (eletti) dell'organo di garanzia durano in carica sino alla perdita dei diritti di elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali della scuola. In tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il consiglio di istituto non ha provveduto alle designazioni di competenza e non siano possibili proroghe, il dirigente scolastico provvede a nominare membri ad interim dell'organo interno di garanzia.

Art. 8 - Ricorso all'organo interno di garanzia.

Il ricorso all'organo di garanzia, avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal consiglio di classe o dal consiglio di istituto, è presentato dallo studente stesso, se maggiorenne, o, se minore, da chi esercita la potestà genitoriale. Il ricorso deve essere presentato al dirigente scolastico, in forma scritta e motivata, entro tre giorni dall'adozione del provvedimento contestato. Per l'esame del ricorso, l'organo interno di garanzia è convocato dal dirigente scolastico, o in sua assenza dal collaboratore vicario con procedura d'urgenza. La presentazione del ricorso non interrompe l'esecuzione del provvedimento. Nell'esame del ricorso, l'organo interno di garanzia gode di piena discrezionalità, relativamente alla procedura da adottare. L'esame del ricorso si conclude con un provvedimento motivato di rigetto, ovvero di accoglimento totale o parziale, che viene immediatamente notificato al ricorrente.

Art. 9 - Annullamento sanzione di sospensione

Qualora sia stata irrogata ad un alunno UNA SOLA sanzione di sospensione nel corso dell'anno scolastico il Consiglio di Classe, a richiesta dell'interessato, può, in sede di scrutinio finale, annullare la medesima in presenza di un comportamento esemplare assunto dall'alunno nel periodo scolastico successivo al provvedimento.